

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 18-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LUSI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ALFREDO MANTOVANO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento civile n. 72121/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma

Pervenuta dal Tribunale di Roma il
14 giugno 2010

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2010

ONOREVOLI SENATORI. – In data 14 giugno 2010 sono pervenuti al Senato, dal Tribunale civile di Roma, I sezione, copia degli atti relativi al procedimento civile n. 72121/09 R.G., nel quale è convenuto il deputato Alfredo Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 15 giugno 2010 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 6 e 13 luglio 2010, ascoltando l'onorevole Mantovano, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 13 luglio 2010.

* * *

L'atto di citazione nei confronti del deputato Mantovano è stato presentato dal signor Khaid Chaouki, già candidato per l'elezione del Consiglio comunale di Roma del 13-14 aprile 2008. La denuncia trae origine dal fatto che nel corso della campagna elettorale l'allora senatore Mantovano dichiarò che il signor Chaouki si era rifiutato di sottoscrivere la «Carta dei valori» proposta dal ministro Amato alla Consulta per l'Islam italiano e denunciava la presenza nella lista «Moderati per Roma – Al centro con Rutelli» di *«personaggi che non riconoscono eguale dignità tra uomo e donna, né il ripudio della violenza domestica, né la legittimità di esistere di Israele: personaggi dai quali peraltro il PD non prende le distanze se li tollera come candidati nella medesima coalizione»*. Nell'atto di citazione tali dichiarazioni sono

considerate false ed offensive dell'onore, della reputazione, dell'immagine e dell'identità della parte attrice. La stessa parte attrice chiarisce che è falso che egli abbia rifiutato di sottoscrivere la Carta dei valori e che abbia mai disconosciuto l'esistenza di una pari dignità tra uomo e donna, avallato o legittimato l'uso della violenza domestica e negato il diritto all'esistenza di Israele. Conseguentemente, l'onorevole Mantovano viene citato a comparire davanti al Tribunale civile di Roma per l'accertamento della illiceità della sua condotta e per la condanna al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché di quelli morali, esistenziali e relazionali.

L'onorevole Mantovano nella comparsa di costituzione e risposta ricostruisce il contesto politico-elettorale nel quale le dichiarazioni furono rese e precisa che l'erronea indicazione relativa alla mancata sottoscrizione da parte del signor Chaouki della Carta dei valori era stata tratta dalle dichiarazioni rese in quei giorni dal Vice presidente del Partito degli immigrati. Nega, quindi, l'offensività e l'antigiuridicità della sua condotta e, per quanto di interesse della Giunta, in via pregiudiziale invoca l'applicazione della improcedibilità dell'azione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. A tal fine sottolinea che quando era senatore dell'opposizione è più volte intervenuto e ha più volte partecipato alla presentazione di disegni o proposte di leggi, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, nonché interpellanze e interrogazioni, interventi in Assemblea e negli altri organi del Parlamento, nello svolgimento delle proprie funzioni parlamentari, con precipuo riferimento alle tematiche inerenti all'immigrazione, ai flussi

dell'immigrazione, all'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale italiano. Ha anche precisato di aver ricoperto cariche governative con competenze in materia di immigrazione e che nel corso della XV legislatura, in qualità di senatore dell'opposizione, ha partecipato fattivamente alle attività parlamentari anche e soprattutto in queste materie. Ritiene quindi che tali funzioni parlamentari abbiano una perfetta attinenza con l'espressione di critica oggetto dell'atto di citazione.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'onorevole Mantovano davanti alla Giunta lo scorso 13 luglio. Rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti, egli ha reso noto di essersi reso disponibile già nell'immediatezza dei fatti a diffondere con il medesimo strumento della comunicazione alle agenzie di stampa utilizzato per le dichiarazioni oggetto della denuncia, una precisazione concernente l'erronea affermazione relativa alla mancata sottoscrizione della Carta dei valori da parte del signor Chaouki. Rispetto a tale disponibilità non vi è stato alcun riscontro da parte dello stesso Chaouki. L'onorevole Mantovano si è quindi soffermato sulla sua attività parlamentare in materia di immigrazione facendo riferimento in particolare al disegno di legge n. 947 del 12 settembre 2006 concernente la istituzione di una Commissione di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia, alla mozione sui flussi migratori dell'11 ottobre 2006 di cui era stato primo firmatario e alla interrogazione del 27 marzo 2007 rivolta al Ministro dell'interno sulla concessione dei visti per i soggetti extracomunitari appartenenti a movimenti estremisti, nonché a numerosi interventi svolti in Commissione e in Assemblea.

Successivamente all'audizione è stato anche chiarito che il signor Chaouki aveva a suo tempo sottoscritto il Manifesto contro il terrorismo e per la vita promosso dal Ministro Pisanu il 2 settembre 2004 e che la Carta dei valori predisposta su iniziativa

del Ministro Amato risale, viceversa, al 23 aprile 2007.

Ad avviso della Giunta i temi affrontati dall'onorevole Mantovano nel corso della sua attività parlamentare, in particolare nel periodo concomitante e precedente a quello nel quale sono state rese le dichiarazioni oggetto del giudizio civile, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni *de quo* sono sostanzialmente coincidenti e tali da potersi considerare idonei a corrispondere alle indicazioni sul «nesso funzionale» definite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, sono da sottolineare:

- l'ordine del giorno 9/881/12 del 29 luglio 2006, primo firmatario il senatore Mantovano, sulla necessità di incrementare gli accordi con gli Stati di provenienza dei detenuti extracomunitari affinché espino la pena nei paesi d'origine;

- l'interrogazione a risposta scritta 3-00109 del 2 agosto 2006, rivolta al Ministro dell'interno per chiedere se e a quale tipo di espulsione, e con quali mezzi, si intenderà procedere nei confronti degli extracomunitari che stanno lasciando gli istituti di pena successivamente all'indulto;

- l'A.S. n. 947, recante il disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 12 settembre 2006, recante l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

- l'A.S. n. 1001, recante il disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 19 settembre 2006, recante disposizioni sulla revoca della cittadinanza;

- la mozione 1-00035 dell'11 ottobre 2006, della quale era primo firmatario, in materia di flussi immigratori;

- l'ordine del giorno 9/1-00023/2 del 12 ottobre 2006, sottoscritto anche dal senatore Mantovano, sul dialogo con i rappresentanti della religione islamica;

- l'interrogazione a risposta scritta 4-01610 del 27 marzo 2007, rivolta al Mini-

stro dell'interno sulla concessione dei visti per i soggetti extracomunitari appartenenti a movimenti estremisti;

- l'interrogazione a risposta scritta 4-01634 del 28 marzo 2007, rivolta al Ministro dell'interno per chiedere quali provvedimenti il Governo intenda assumere nei confronti di chi svolge apologia della violenza e della devastazione come strumenti di affermazione politico-confessionale;

- l'interrogazione a risposta scritta 4-01820 del 2 maggio 2007, rivolta al Ministro dell'interno per chiedere come il Governo intenda agire con riferimento ai clandestini sbarcati sulle coste calabresi;

- l'ordine del giorno 9/1335/3 del 25 luglio 2007, primo firmatario il senatore Mantovano, sulla necessità che i Servizi di prevenzione e sicurezza continuino a svolgere attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo di matrice islamica;

- l'interrogazione a risposta scritta 4-03518 del 29 aprile 2008, rivolta al Ministro dell'interno sulle iniziative del Governo relative a persone di origine extracomunitaria sprovviste dei requisiti per risiedere nel territorio italiano.

* * *

Per i motivi suesposti e doverosamente riscontrati, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mantovano, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LUSI, *relatore*